

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 821-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SANTONASTASO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67,
concernente interventi in favore dei pubblici servizi automo-
bilistici locali

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1980

ONOREVOLI SENATORI. — La vertenza per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri, sviluppatasi negli scorsi mesi, ha presentato particolari difficoltà soprattutto per quanto riguarda il reperimento della copertura finanziaria degli oneri derivanti dal nuovo contratto. Ciò ha determinato, com'è noto, uno stato di profondo disagio delle categorie di lavoratori interessati con una serie di agitazioni che hanno inciso negativamente sulla regolarità dei servizi di trasporto pubblico locale.

Per ovviare a tale situazione si è giunti, attraverso una serie di riunioni cui hanno partecipato rappresentanti ministeriali e regionali, al raggiungimento di un'intesa di base alla quale le Regioni si sono impegnate ad anticipare gli oneri per i servizi rientranti nella loro competenza mentre lo Stato ha assunto a suo carico la metà dell'onere complessivo.

Il decreto-legge di cui si chiede la conversione ha formalizzato i termini della predetta intesa stabilendo, all'articolo 1, che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, assicurano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri dipendenti dalle aziende concessionarie del trasporto di persone comprese le autolinee sostitutive o integrative, ad eccezione di quelle la cui situazione è stata disciplinata dalle disposizioni recate dal decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, in materia di finanza locale.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto in esame l'onere complessi-

sivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite*, verrà riconosciuto a ciascuna Regione, nella misura del 50 per cento, come parte integrante della quota spettante a carico del Fondo nazionale trasporti. Tale onere verrà iscritto sul bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981 in sede di finanziamento del predetto Fondo nazionale trasporti.

* * *

L'8ª Commissione, nell'esaminare il decreto, ha concordato sulla sue finalità ed ha preso in considerazione inoltre l'osservazione formulata nel parere della 1ª Commissione a giudizio della quale non sembra opportuno introdurre, come fa l'articolo 1 del decreto, una limitazione all'autonomia legislativa delle Regioni prevedendo il termine di 30 giorni entro il quale le stesse Regioni devono assicurare il finanziamento degli oneri derivanti dal contratto.

Pur concordando in linea di principio con questa osservazione la Commissione ha ritenuto di mantenere il predetto termine nella consapevolezza che esso costituisce parte integrante dell'intesa raggiunta tra lo Stato e le Regioni.

Infine la Commissione ha invitato il Governo a fornire in Assemblea chiarimenti in ordine all'effettivo ammontare degli oneri finanziari connessi all'applicazione del nuovo contratto degli autoferrotranvieri.

Adempiendo al mandato ricevuto il relatore sollecita la conversione in legge del decreto-legge in esame.

SANTONASTASO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

27 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, osservando tuttavia che non pare opportuno fare obbligo alle Regioni di provvedere entro il termine di trenta giorni all'applicazione delle norme in esso previste, limitando per tale via l'autonomia legislativa ad esse costituzionalmente attribuita.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

15 aprile 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario.

La Commissione infatti, pur prendendo atto degli elementi di quantificazione della spesa a carico del bilancio statale per l'anno finanziario 1981 forniti, sia pure in via presuntiva, dal rappresentante del tesoro (per il biennio 1979-1980 l'onere a carico delle Regioni viene valutato in circa 36 miliardi, per cui lo Stato si assumerebbe a proprio carico una spesa di circa 18 miliardi), esprime l'avviso che ragioni di correttezza contabile e di chiarezza gestionale

impongano di individuare una valida forma di copertura già a valere sul bilancio dello Stato relativo all'esercizio in corso. Infatti il rinvio della copertura all'anno finanziario 1981 costituisce, in buona sostanza, solo una elusione momentanea dell'obbligo di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che si tratta di oneri che le Regioni si trovano già ad affrontare nel corso dell'esercizio 1980 e che si scaricheranno comunque sul bilancio statale.

Non appare infine corretto fare riferimento per la copertura ad un fondo (fondo nazionale trasporti) che non è stato ancora istituito.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, concernente interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

Decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 19 marzo 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare la continuità e la regolarità dei pubblici trasporti automobilistici locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Le Regioni nell'ambito delle proprie competenze assicurano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento integrale degli oneri derivanti, per gli anni 1979 e 1980, dalla applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri delle aziende concessionarie del trasporto di persone comprese le autolinee sostitutive o integrative di linee ferroviarie in concessione, ad eccezione di quelle contemplate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Articolo 2.

L'onere complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo *pro capite* del personale delle aziende di cui al precedente articolo 1, verrà riconosciuto nella misura del 50 per cento in favore di ciascuna Regione come parte integrante della quota ad esse spettante sul Fondo nazionale trasporti e verrà assunto dallo Stato a carico del bilancio dell'anno finanziario 1981 in sede di finanziamento del predetto Fondo nazionale trasporti.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1980.

PERTINI

COSSIGA — PRETI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO